

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22800 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 06/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24001/2021 R.G., proposto da
PACI DIEGO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

nonché nei confronti di

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore;

-intimata-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA n. 1414/01/2021 depositata il 15 febbraio
2021;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 giugno 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Diego Paci impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale (CTP) di Agrigento la cartella esattoriale n.

29120120027705576 notificatagli da Riscossione Sicilia s.p.a., recante l'intimazione di pagamento dell'IRAP relativa all'anno 2009 e della TARSU inerente all'anno 2012.

1.1 Per la parte riguardante l'IRAP tale cartella faceva séguito al controllo automatizzato della relativa dichiarazione annuale presentata dal contribuente, operato dalla Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. Nel contraddittorio dell'agente della riscossione e dell'Amministrazione Finanziaria, il giudice adito accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato, compensando *in toto* le spese di lite.

3. La pronuncia veniva successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1414/01/2021 del 15 febbraio 2021, in parziale accoglimento dell'appello di Riscossione Sicilia s.p.a., rigettava l'originario ricorso del contribuente limitatamente agli importi intimati a titolo di IRAP, compensando interamente fra i contendenti anche le spese di secondo grado.

3.1 Per quel che qui rileva, i giudici regionali così argomentavano:

- la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata a mani di un familiare convivente con il destinatario, dovendo escludersi la necessità della successiva spedizione di una raccomandata informativa;

- in ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione derivante dal mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata in discorso era da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente proposto tempestiva impugnazione;

- la tardiva costituzione della parte appellata precludeva l'esame delle ulteriori questioni da essa sollevate con il libello introduttivo della lite e assorbite dalla decisione della CTP;

- andavano considerate inammissibili le nuove eccezioni per la prima volta proposte dalla detta parte nel giudizio di secondo grado.

4. Contro questa sentenza Diego Paci ha proposto ricorso per

cassazione affidato a sei motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. È rimasta intimata Riscossione Sicilia s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato anteriormente alla data del 30 settembre 2021, da cui decorrono gli effetti dello scioglimento, della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e dell'estinzione del suddetto ente previsti dall'art. 76, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla legge n. 106 del 2021.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notifica dell'impugnata cartella di pagamento, eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur non avendo il messo attestato nella relata l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973.

A torto, inoltre, i giudici d'appello avrebbero ritenuto applicabile l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, ultimo comma, c.p.c., sebbene nel caso di specie non si fosse in presenza di un'ipotesi di nullità insanabile.

2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo sono lamentate, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.:

(a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 77, 83, 101 e 115 c.p.c.;

(b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.;

(c) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver omesso di rilevare d'ufficio:

(i) l'inammissibilità dell'appello di Riscossione Sicilia s.p.a. per difetto di *legitimatio ad processum* conseguente al mancato deposito della procura sostanziale asseritamente rilasciata dal presidente al direttore generale dell'ente, il quale aveva conferito il mandato *ad litem* al difensore, avv. Massimiliano Napoli; viene, al riguardo, evidenziato che il direttore generale è privo del potere di rappresentare la società verso l'esterno, da lui esercitabile solo in presenza di una specifica attribuzione statutaria o di un atto di delega da parte dell'organo amministrativo;

(ii) la nullità insanabile della notifica della cartella, derivante dalla mancata indicazione della data nella relata dell'atto consegnato al destinatario;

(iii) l'inesistenza giuridica della notifica della cartella, determinata dall'omessa apposizione della firma del soggetto notificatore (peraltro non identificato né identificabile) nella relata dall'atto consegnato al destinatario.

3. Con il quinto motivo, ancora a norma dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 2697 c.c.

3.1 Si assume che il collegio di seconde avrebbe dovuto dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio a séguito di controllo automatizzato ex art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 conclusosi con il

disconoscimento di un credito d'imposta, non potendo la suddetta procedura essere utilizzata per la soluzione di problematiche giuridiche richiedenti l'emissione di un avviso di accertamento.

4. Con il sesto mezzo vengono fatte valere, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91, 92, 112 e 132, secondo comma, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e della tabella n. 23 ad esso allegata.

4.1 Si critica la gravata sentenza per non aver esaminato la questione attinente alla legittimità della compensazione delle spese di primo grado disposta dalla CTP e per non aver tenuto conto della nota specifica delle dette spese depositata dal difensore del Paci.

5. Riassunti i mezzi di gravame articolati dal ricorrente, nell'ordine logico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, il quale, se accolto, condurrebbe a una declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c..

5.1 In proposito, va subito notato che l'eccezione di difetto di *legitimitas ad processum* dell'appellante Riscossione Sicilia s.p.a. è stata dichiarata inammissibile dalla CTR in ragione della tardiva costituzione del contribuente nel giudizio di secondo grado.

Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza, terzo periodo: «[...] poiché tutte le altre questioni del ricorso introduttivo non sono state tempestivamente riproposte in questa sede, stante che Diego Paci si è costituito tardivamente soltanto in data 27 gennaio 2021, con conseguente inammissibilità delle questioni medesime, oltre che di quelle addirittura per la prima volta introdotte con la predetta tardiva costituzione, in accoglimento del gravame [...] va riformata la sentenza impugnata, nella parte in cui ha annullato la cartella relativa al pagamento

dell'imposta IRAP».

5.2 La soluzione accolta dal collegio regionale appare giuridicamente corretta.

5.3 Per costante orientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, giacché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e spetta, pertanto, a loro fornire la prova negativa.

È stato, al riguardo, precisato che nella sola ipotesi in cui il potere di rappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale incombe a chi agisce l'onere di dimostrarne l'esistenza, a condizione, però, che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr. Cass. Sez. U. n. 20596/2007, Cass. Sez. U. n. 31963/2021; nello stesso senso, *ex ceteris*, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).

Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentativi dei procuratori dell'imprenditore derivano da un atto che va iscritto nel registro delle imprese in forza del rinvio operato dall'art. 2209 c.c. alla disciplina dell'istituto di cui agli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, sì da risultare di generale conoscibilità, onde spetta a chi intende contestarne la sussistenza l'onere di formulare una puntuale eccezione, senza limitarsi all'uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n. 16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n. 11255/2026).

5.4 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, che va qui ribadito, correttamente la Commissione di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di *legitimatio ad processum* sollevata

dal Paci con l'atto di controdeduzioni tardivamente depositato nel giudizio d'appello, nel quale egli aveva *sic et simpliciter* contestato l'omessa produzione della procura sostanziale rilasciata al direttore generale dott. Gaetano Romano, senza esporre le ragioni per le quali non fosse possibile verificare *aliunde*, attraverso l'esame di registri pubblici, la sussistenza del potere rappresentativo esercitato da quest'ultimo (per un'analoga fattispecie vedasi Cass. n. 11255/2026).

Oltretutto, l'eccezione era stata proposta in un momento processuale in cui la parte appellante non avrebbe potuto depositare documenti per contrastarla, essendo già scaduto il termine all'uopo stabilito dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (corrispondenti agli attuali artt. 80, comma 1, e 115 del d.lgs. n. 175 del 2024): occorre, infatti, tener presente che, secondo quanto accertato dalla CTR, la costituzione dell'appellato era avvenuta il 27 gennaio 2021, appena quattordici giorni prima dell'udienza di trattazione in camera di consiglio, già fissata per il 10 febbraio di quell'anno.

5.5 Per tutte le ragioni esposte, il motivo deve essere respinto.

6. Riprendendo la trattazione delle censure secondo l'ordine del ricorso, può ora procedersi all'esame del primo motivo.

6.1 Esso è destituito di fondamento.

6.2 L'impugnata sentenza si fonda su due distinte e autonome *rationes decidendi*, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla:

(i) la cartella di pagamento era stata validamente notificata mediante consegna nelle mani di un familiare convivente con il Paci (la nonna Anna Cottitto), non rendendosi «[...] *necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario a mezzo lettera raccomandata* [...]»;

(ii) l'eventuale nullità della notifica derivante dall'«[...] *omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa* [...]» doveva comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il Paci tempestivamente impugnato la cartella in parola.

6.3 Ora, se la prima ragione del decidere si rivela erronea, atteso che, nell'ipotesi in cui il consegnatario dell'atto non coincida con il destinatario, l'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile anche alla cartella di pagamento in virtù del rinvio alle disposizioni del predetto articolo operato dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973) impone al messo di dare notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, la seconda, invece, resiste alle critiche che le sono state rivolte.

6.4 Invero, lungi dal porre in dubbio la correttezza giuridica del rilievo secondo cui la tempestiva impugnazione è idonea a determinare la sanatoria della nullità della notifica dell'atto in base alla regola generale dettata dall'art. 156, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente si sforza di sostenere che il vizio da lui fatto valere fosse talmente grave da risultare insanabile.

6.5 L'assunto non ha pregio, in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il mancato inoltro della raccomandata informativa determina la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n. 14089/2025, Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n. 23177/2024, Cass. n. 21751/2025).

6.6 Emendata, dunque, la motivazione della sentenza nei termini innanzi esplicitati, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., anche questa lagnanza è destinata alla reiezione.

7. Il terzo e il quarto motivo, i quali si prestano a una congiunta disamina per la comunanza delle questioni prospettate, sono infondati.

7.1 Per fermo indirizzo di questa Corte Suprema, la notificazione non è un elemento costitutivo ma una condizione integrativa di efficacia dell'atto tributario, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto medesimo, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il

termine di decadenza concesso all'Amministrazione Finanziaria per l'esercizio del potere attribuitole dalla legge (cfr. Cass. n. 13852/2010, Cass. n. 8374/2015, Cass. n. 21071/2018, Cass. n. 26310/2021, Cass. n. 6048/2025).

7.2 Ciò comporta che il vizio di nullità o di inesistenza della notifica è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo, per avere il destinatario spiegato impugnazione contro di esso in data antecedente alla scadenza del detto termine (cfr. Cass. n. 654/2014, Cass. n. 33369/2025).

Tale opzione interpretativa si conforma all'orientamento ormai consolidato secondo cui l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale della stessa, soltanto qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia *ex tunc* per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916/2016, Cass. n. 21865/2016, Cass. n. 1156/2019).

7.3 Alla stregua dei suenunciati principi di diritto, avendo il contribuente tempestivamente impugnato la cartella di pagamento di cui trattasi - come accertato in fatto dalla CTR nella motivazione della sentenza - e non essendo controverso che al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non fosse ancora decorso il termine fissato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del potere di riscossione, deve ritenersi operante l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche rispetto ai vizi dedotti con i due motivi in esame, che vanno conseguentemente respinti.

8. Il quinto motivo non può trovare ingresso.

8.1 Come si è visto sopra, la Commissione regionale ha dichiarato «*inammissibili*» tutte le questioni che, rimaste assorbite dalla decisione di primo grado, erano state riproposte dal Paci con l'atto di controdeduzioni

tardivamente depositato nel giudizio d'appello.

8.2 Tale *ratio decidendi*, la quale si pone in linea con lo stabile insegnamento di questo Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 26830/2014, Cass. n. 26008/2022, Cass. n. 32051/2025), non è stata minimamente attaccata dal ricorrente, onde la doglianza in scrutinio difetta di specificità e pertinenza con le argomentazioni dei giudici d'appello.

9. Il sesto mezzo è infondato.

9.1 Avendo parzialmente accolto l'appello dell'agente della riscossione, la CTR era tenuta a procedere *ex officio* a un nuovo governo delle spese del doppio grado di giudizio in base all'esito complessivo della controversia, dovendo la soccombenza essere valutata in modo unitario e globale (cfr. Cass. n. 17222/2024, Cass. n. 27000/2025, Cass. n. 10589/2026).

9.2 Conformemente al cennato criterio, essa ha compensato per intero le dette spese, tenuto conto, «[...] *in particolare, della soccombenza reciproca*».

Il *dictum* è stato espresso nel dispositivo della sentenza con una specifica statuizione di integrale compensazione delle spese di secondo grado e la conferma, nel resto, della pronuncia appellata, con la quale erano già stati compensati *in toto* gli oneri di prime cure.

9.3 Fermo tale assorbente rilievo, quand'anche, in via di mera ipotesi, la decisione assunta dalla CTP fosse stata interamente confermata in appello, i giudici regionali avrebbero potuto rivedere la regolamentazione delle spese di primo grado unicamente in presenza di uno specifico e tempestivo motivo di impugnazione della parte interessata (cfr. Cass. n. 37164/2022, Cass. n. 33412/2024, Cass. n. 24216/2025).

9.4 Poiché così non è stato, essendosi il Paci tardivamente costituito nel giudizio di secondo grado, la censura si rivela ancor più priva di consistenza.

10. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

11. Nei rapporti fra le parti costituite gli oneri del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non v'è luogo a provvedere sul punto nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., rimasta intimata.

12. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere dall'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.

Il Presidente
Lucio Napolitano